

REPUBBLICA ITALIANA

N.880/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Dec.

N. 9136 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9136/2003, proposto da ----- rappresentato e difeso dall'Avv. -----
con domicilio eletto presso
il suo studio in Roma -----

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del
Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio
eletto ex lege presso la stessa in Roma Via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - ROMA: Sezione III BIS
n.7122/2002 del 13/8/02, resa tra le parti;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 02 Dicembre 2008, relatore il Consigliere ----- ed udito, altresì,
l'Avv. dello Stato -----;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il dottor ----- chiede la riforma della sentenza con la quale il TAR del Lazio ha

respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta la domanda presentata ai sensi dell'art. 11 legge n. 370 del 1999, al fine della corresponsione di borsa di studio per la frequenza di una scuola di specializzazione medica, sul presupposto che l'art. 11, comma 1, della legge prevede tale beneficio esclusivamente per i medici ammessi alle scuole di specializzazione nel periodo 1983-1991 destinatari delle sentenze del TAR Lazio passate in giudicato, tra i quali non figura il ricorrente.

L'appello deve essere respinto, poiché, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure svolte in ordine alla effettiva natura della domanda posta con il gravame (se di annullamento del preteso silenzio serbato dall'Amministrazione, di annullamento del diniego, di accertamento di un diritto o di condanna al pagamento della somma rivendicata), la pretesa sostanziale avanzata con l'istanza è stata compiutamente esaminata dai primi giudici che ne hanno riscontrato l'infondatezza, con decisione che merita conferma.

Il dottor ----- sostiene che, non avendo percepito alcuna borsa di studio in relazione alla frequenza a tempo pieno della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia frequentata negli anni dal 1989 al 1994, e non avendo, in tale periodo, svolto alcuna attività lavorativa, gli è dovuta la borsa di studio prevista dall'art. 11 legge n. 370 del 1999 e dal dm 14 febbraio 2000.

Queste norme, peraltro, attribuiscono il beneficio esclusivamente ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina presso le università dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del TAR del Lazio: il ricorrente sostiene che tali norme devono essere interpretate nel senso dell'applicazione anche ai medici che, pur non essendo destinatari delle suddette sentenze, si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 11 e dalla normativa comunitaria di riferimento (direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE), dovendosi, in caso di riscontrato contrasto, disapplicare l'art. 11 e il dm citati nella parte in cui non estendono il diritto ai soggetti non destinatari delle sentenze dal TAR Lazio e/o provvedere all'estensione del giudicato nei loro confronti.

Né l'una, né l'altra tesi è peraltro condivisibile, e può pertanto prescindersi dall'esaminare la questione relativa alla prescrizione del diritto rivendicato, pure riscontrata dal TAR.

Come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di giudicare (Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6433), anche se è vero- come sostiene l'appellante- che, ai sensi della direttiva Ce 16 giugno 1975, n. 363 e della direttiva Ce 26 gennaio 1982, n. 76 deve considerarsi illegittima la disposizione del d.lg. 8 agosto 1991 n. 257, che ha ritenuto applicabile la normativa di origine comunitaria solo a partire dall'anno accademico 1991-1992 (Cons. St. Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4442), è altrettanto vero, tuttavia, che in applicazione dell'art. 11 della successiva legge n. 370/99 è intervenuto il D.M. 14 febbraio 2000 il quale disponeva la corresponsione delle borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-91 anche se limitatamente ai destinatari di sentenze passate in giudicato del Tar del Lazio. Tale decreto non è stato impugnato in termini dal -----, che vi ha prestato sostanziale acquiescenza: legittimamente, pertanto, l'Amministrazione ha negato la corresponsione del beneficio al ricorrente, che non era stato destinatario di alcuna sentenza passata in giudicato dell'indicato Tribunale amministrativo regionale.

L'appello deve dunque essere respinto, ma le spese di lite devono essere compensate tra le parti, ricorrendovi giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta respinge l'appello e conferma l'impugnata decisione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 02 Dicembre 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Sigg.ri:

Giuseppe Barbagallo	Presidente
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere

Roberto Chieppa

Consigliere

Roberta Vigotti

Consigliere, Est.

Presidente

GIUSEPPE BARBAGALLO

Consigliere

Segretario

ROBERTA VIGOTTI

VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria